

Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE NELL'AMBITO DEL BANDO DELLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO "Next Generation We: Competenze, strategie, sviluppo delle Pubbliche Amministrazioni." PROGETTO "DISTRETTI DEL CIBO PINEROLESE E CANAVESE". ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI (ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 50/2016)

CUP N. J78H23000330007

TRA

La Città metropolitana di Torino (C.F. 01907990012), di seguito denominata per brevità "Città metropolitana", rappresentata dalla Dirigente della Direzione Sviluppo Rurale e Montano - Dr.ssa Elena Di Bella e domiciliata, ai fini della presente Convenzione, in Torino - C.so Inghilterra n. 7, sede della Città metropolitana di Torino, autorizzata alla stipulazione del presente atto in qualità di Responsabile Unico di Procedimento, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 45, comma 2 dello Statuto della Città metropolitana di Torino";

E

L'ANCI PIEMONTE, organizzazione di base dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, (C.F. 80097160016) con sede legale in Torino, Via Maria Vittoria 12, rappresentata dal presidente pro-tempore, avv. Andrea Corsaro, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede di ANCI Piemonte ed autorizzato alla stipula del presente atto;

di seguito indicate anche come "Parti"

PREMESSO CHE

- la Fondazione Compagnia di San Paolo il 6 maggio 2022 ha messo in campo delle risorse attraverso la pubblicazione della seconda edizione del bando Next Generation We, per contribuire a rafforzare le condizioni affinché gli enti pubblici territoriali del Nord-Ovest (Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) possano gestire in maniera efficace ed efficiente le opportunità di finanziamento rese disponibili dal PNRR e/o attraverso risorse europee, nazionali e regionali, coerentemente con la strategia per lo "sviluppo locale sostenibile" e l'adesione agli Obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;

con DCRC 170 del 20/12/2022 la Città metropolitana decretava la presentazione della candidatura a finanziamento del progetto “Distretti del cibo Pinerolese e Canavese” a valere sul bando “Next Generation WE”;

- la Compagnia di San Paolo ha approvato la proposta progettuale “Distretti del cibo Pinerolese e Canavese”, assegnando alla Città metropolitana un contributo pari a euro 80.000,00 che prevede anche la copertura delle spese per il rafforzamento delle capacità dell’amministrazione;

- ANCI Piemonte - Associazione di rappresentanza dei Comuni piemontesi, nonché della Città Metropolitana di Torino - tutela le autonomie locali, rappresenta i diritti e persegue gli interessi degli Enti Locali, promuovendo e sostenendo iniziative in tal senso. In particolare, l’Associazione si impegna nel fornire concretamente servizi di formazione dedicati ai propri comuni associati predisponendo piani e progetti di supporto specifici e personalizzati sulla base dei fabbisogni che gli enti locali intendono soddisfare;

- la Città metropolitana ha presentato ad ANCI Piemonte la necessità di sviluppare un piano di formazione che permetta di accrescere le competenze del personale dei comuni e dei portatori di interesse dei “distretti del cibo” del pinerolese e del canavese;

- altresì ANCI Piemonte ha supportato la Città metropolitana nella predisposizione della candidatura e si è resa disponibile per erogare percorsi di formazione specialistica ritagliata sui bisogni della Città metropolitana;

VISTO

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscrivere con firma digitale;

- la determina n. 7/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), nella quale sono state definite condizioni e modalità per l’attuazione degli accordi di collaborazione tra enti pubblici e l’Atto 17/06/2015 - AG 50/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la quale, nell’esprimersi ulteriormente sulla fattispecie in questione, trovando conforto anche nella giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178), chiarisce, inoltre, che

i limiti del ricorso agli accordi tra pubbliche amministrazioni possono individuarsi come segue:

- a) "l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- b) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- c) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- d) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici";

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 5, commi 6 e 7), Parte I, Titolo II, sui principi comuni in materia di accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, che affronta, in particolare, il tema dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice degli appalti, stabilisce che un Accordo può essere concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, fra le quali sono ricomprese l'ANCI Piemonte e la Città metropolitana, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

- per le ragioni su esposte, la Città metropolitana e l'ANCI Piemonte, tramite la stesura del seguente accordo tra amministrazioni aggiudicatrici ex art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016, intendono collaborare per portare avanti un percorso formativo dedicato ai "Distretti del cibo Pinerolese e Canavese;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti come sopra identificate e generalizzate

con la presente

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo e ne costituiscono i presupposti sia in termini di motivazione, sia in termini di logica dell'intervento.

Art. 2 - Finalità e oggetto dell'accordo

L'Accordo ha la finalità di realizzare le attività di formazione specialistica nell'ambito del percorso di rafforzamento delle capacità previsto dal progetto "Distretti del cibo Pinerolese e Canavese".

Articolo 3 - Obblighi delle Parti

La Città metropolitana si impegna a:

- fornire ad ANCI Piemonte tutte le indicazioni utili per la definizione del percorso di rafforzamento delle capacità;
- mettere a disposizione strumentazione e locali per lo svolgimento dell'attività formativa
- riconoscere ad ANCI Piemonte fino un importo di euro 8.000,00 (ottomila/00) a titolo di rimborso delle spese per le attività di sua competenza, che saranno analiticamente rendicontate conformemente a quanto richiesto dalle linee guida del Bando Next Generation WE - dettaglio calendario incontri, numero ore di lezioni frontale e numero ore di laboratorio, moduli, numero, tipologia studenti e fogli presenze con percentuale di frequenza, elenco docenti con breve CV ;
- ANCI Piemonte si impegna a realizzare le seguenti attività sottoelencate:

Attività	Totale
Segreteria organizzativa e tutoraggio	7.000,00€
Formazione (2 moduli) su politiche europee e opportunità di finanziamento rilevanti in materia	1.000,00€
TOTALE	8.000,00€

e a inviare, ad attività concluse, una nota di debito alla Città metropolitana per il ristoro complessivo delle spese sostenute e rendicontate come operazioni fuori campo IVA ex artt. 4 e 10 D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii..

Articolo 4 - Durata e tempi d'attuazione

Il presente Accordo dura sino a conclusione dell'attività prevista e non oltre il 15/11/2023. Le Parti convengono di escludere la possibilità del recesso unilaterale in corso di esecuzione.

Art. 5 - Oneri finanziari

La Città Metropolitana, per la realizzazione delle attività previste in Convenzione, riconoscerà in unica tranche ad ANCI PIEMONTE l'importo massimo complessivo di euro 8.000,00 (fuori campo applicazione IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.) a titolo di rimborso forfettario per il ristoro delle spese sostenute, dietro presentazione di apposita nota debito e relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

La Città metropolitana si impegna ad erogare il suddetto importo entro 30 giorni dal ricevimento della nota debito sulla quali dovrà essere riportata la seguente dicitura: PROGETTO DISTRETTI DEL CIBO PINEROLESE E CANAVESE- BANDO NEX5 GENERATION WE DELLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO codice CUP N. *J78H23000330007*

La nota debito dovrà essere intestata a:

- Città metropolitana di Torino, Direzione "Sviluppo Rurale e Montano", Corso Inghilterra 7 – 10138 Torino (P.IVA – C.F. 01907990012) corredata delle indicazioni del c/c e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014.

Articolo 6 – Riservatezza

Fermi restando gli obblighi di legge inerenti la trasparenza dell'attività amministrativa, le Parti si impegnano a trattare le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza nell'esecuzione delle attività del presente Accordo in modo confidenziale e riservato; l'eventuale divulgazione delle stesse dovrà essere autorizzata per iscritto.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al Trattamento dei dati personali che fanno riferimento al presente Accordo ed ai relativi accordi attuativi unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e dei predetti accordi, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016.

Articolo 8 - Legge applicabile e Controversie

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente

indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo, è il Foro di Torino.

Articolo 9 - Registrazione e Imposta di bollo

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per la Città metropolitana di Torino:
Direzione Sviluppo Rurale e Montano
La Dirigente e RUP
Dott.ssa Elena Di Bella

Per ANCI PIEMONTE
Il Presidente
Andrea Corsaro

